



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo**

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

elektorale@regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: Carla Lo Campo Tel. 091/7074263

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

Prot. n. *1143* del **25 GEN. 2021**

OGGETTO: Elezioni amministrative del Comune di Tremestieri Etneo (CT) – Propaganda elettorale e comunicazione politica.

**Alle Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di
CATANIA**

e tramite la Prefettura **Al comune di Tremestieri Etneo**

Le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica sono, com'è noto, dettate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo una adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Premesso quanto sopra, la legge stabilisce:

- dal 15° giorno precedente quello della votazione, il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28*).
- dalle ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della votazione, la fine delle facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (*art. 9, legge n. 212/1956 e successive modifiche*).
- nei giorni destinati alla votazione, il divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (*art. 9, secondo comma, legge n. 212/1956 e successive modifiche*).

In vista dello svolgimento delle elezioni amministrative del 14-15 marzo 2021 con eventuale turno di ballottaggio il 28-29 marzo 2021, si reputa opportuno richiamare sinteticamente le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente.

A) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno precedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 9 febbraio a venerdì 12 febbraio 2021), stabiliscono e delimitano – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

Le giunte comunali dovranno provvedere alla ripartizione degli spazi in tante sezioni quante sono le liste che partecipano alle competizioni elettorali, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse.

Le Commissioni elettorali circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, dovranno comunicare prontamente tali dati al sindaco del comune interessato, al fine di consentire alla giunta comunale di assegnare prontamente gli spazi predetti.

B) Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 12 febbraio 2021, sono vietati:

- Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- La propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- La propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 12 febbraio 2021, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta, al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

D) Uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il comune, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, è tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Quanto sopra nel rispetto delle misure anti covid 19 attualmente vigenti.

Si allega, inoltre, nota del Corecom, acquisita al prot. n. 764 del 19/01/2021 con cui viene trasmesso l'avviso di divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione.

**Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giovanni Corso)**

**Il Funzionario Direttivo
(Carla Lo Campo)**

Carla Lo Campo



Giovanni Corso



Regione Siciliana

Presidenza

SEGRETERIA GENERALE

U.O. S2.1 della Segreteria Corecom

"Funzioni proprie del Comitato"

S5
Olu

Prot. n° 1647 del 15 GEN 2021

Ill.mo On.le Nello Musumeci
Presidente Regione Siciliana
Palazzo d'Orleans
90100 Palermo

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali
della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

Avv. Maria Mattarella
Segretario Generale
Presidenza della Regione
Palazzo d'Orleans
Palermo

P.G. n. 764 del 18/01/2021

Agli Assessorati Regionali della
Siciliana

Prefettura di Agrigento
Prefettura di Ragusa


ANCI Sicilia
Villa Niscemi
90100 Palermo

Oggetto: Elezioni amministrative del 14 e 15 Marzo 2021: Avviso

In relazione alle Elezioni amministrative del 14 e 15 Marzo 2021 per i Comuni di San Biagio Platani (AG) e Vittoria (RG), si tramette l'avviso di divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione.

Il presente avviso sarà inoltre pubblicato sul sito del Co.Re.Com.

L'Istruttore Direttivo
dott.ssa Benedetta Miserendino



Il Dirigente del Servizio 2°
(Gianpaolo Simone)

Gianpaolo Simone



AVVISO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 e 15 Marzo 2021 per i Comuni di San Biagio Platani (AG) e Vittoria (RG)

DIVIETO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Si comunica che, con D.A. n. 379 del 18 novembre 2020, sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni dirette dei Sindaci e dei consigli comunali fissati per il 14 e 15 marzo 2021. L'eventuale ballottaggio è previsto per i giorni di domenica **28 e 29 marzo 2021**.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 28/2000 *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

Si evidenzia che tale norma è posta a garanzia del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, sancito dalla Costituzione (art. 97).

È, invece, la legge n. 150/2000 che fornisce la definizione di comunicazione istituzionale (art. 1, comma 4), individuandone anche le finalità.

Il requisito di “impersonalità” vieta all'Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività propagandistica.

Il requisito di “indispensabilità” persegue lo scopo di consentire solo l'attività di comunicazione strettamente necessaria e indifferibile (nel caso in cui, per esempio, gli effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale).

Pertanto, solo la presenza contemporanea dei requisiti di “impersonalità” e “indispensabilità” rendono legittima la comunicazione istituzionale durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale.

Tuttavia, l'AGCOM sottolinea che *“[...] i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, [...] svolgere attività di comunicazione politica, ma solo che detta attività non sia in alcun modo riconducibile (attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate) all'ente che rappresentano”*.